

Martedì 25 ottobre 2005

P6_TA(2005)0397

Programma Cultura 2007 (2007-2013) *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cultura 2007 (2007-2013) (COM(2004)0469 — C6-0094/2004 — 2004/0150(COD))**

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0469) ⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 151, paragrafo 5, primo trattino del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0094/2004),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0269/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. rileva che gli stanziamenti indicati nella proposta della Commissione per il periodo successivo al 2006 sono subordinati alla decisione sul prossimo quadro finanziario pluriennale;
 3. chiede alla Commissione di presentare, se del caso, dopo l'adozione del prossimo quadro finanziario pluriennale, una proposta relativa all'adeguamento dell'importo finanziario di riferimento del programma;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2004)0150**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2005 in vista dell'adozione della decisione n. .../2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cultura (2007-2013)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151, paragrafo 5, primo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU C 164 del 5.7.2005, pag. 65.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2005.

Martedì 25 ottobre 2005

considerando quanto segue:

- (1) È essenziale favorire la cooperazione e gli scambi culturali al fine di rispettare e promuovere la diversità delle **lingue e culture** in Europa e di far conoscere meglio ai cittadini europei le culture dell'Europa diverse dalla loro, **allo stesso tempo accrescendo la consapevolezza del patrimonio culturale europeo comune che condividono**. La promozione della cooperazione e delle diversità culturali e linguistiche contribuisce in tal modo a fare della cittadinanza europea una realtà tangibile incoraggiando una partecipazione diretta dei cittadini europei al processo d'integrazione.
- (2) **Una politica culturale attiva, volta a preservare la diversità culturale europea e a promuovere gli elementi culturali comuni e il patrimonio culturale dell'Europa, può** contribuire a migliorare la visibilità esterna dell'Unione europea.
- (3) **Il patrimonio architettonico costituisce una parte importante del patrimonio culturale europeo. Un'azione comunitaria mirante alla sua conservazione e tutela dovrebbe essere complementare alle misure nazionali e regionali.**
- (4) La piena adesione e la piena partecipazione dei cittadini all'integrazione europea presuppongono che si mettano maggiormente in evidenza i loro valori e le loro radici culturali comuni come elemento chiave della loro identità e della loro appartenenza ad una società fondata sulla libertà, sull'equità, sulla democrazia, **sul rispetto della dignità e dell'integrità della persona**, sulla tolleranza e sulla solidarietà **nel rispetto della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**.
- (5) **Il programma Cultura 2007-2013 deve prendere in considerazione i campi del patrimonio culturale e della produzione culturale degli Stati membri, quali l'architettura, le arti plastiche, la musica, la letteratura e lo spettacolo, pur mantenendo uno spirito non settoriale ed aperto all'innovazione e alle sinergie interdisciplinari.**
- (6) **Il settore culturale è un importante datore di lavoro diretto; esiste inoltre un chiaro collegamento tra investimenti nella cultura e sviluppo economico.**
- (7) **È essenziale che il settore culturale si impegni e svolga un ruolo nell'evoluzione politica europea in senso lato. Per tale motivo occorre rafforzare la posizione occupata dall'industria culturale nelle iniziative che vengono adottate nel quadro della strategia di Lisbona, in quanto tale industria contribuisce sempre più all'economia europea.**
- (8) **Perché la strategia di Lisbona sia attuata con successo, e al fine di creare una economia altamente competitiva basata sulla conoscenza che goda della comprensione e del sostegno del pubblico, la conoscenza specializzata dev'essere inquadrata in una più ampia matrice culturale, da cui deriva l'importanza di rafforzare le politiche culturali ai livelli regionale, nazionale ed europeo.**
- (9) È altresì necessario promuovere una cittadinanza attiva e rafforzare la lotta contro tutte le forme d'esclusione, compresi il razzismo e la xenofobia.
- (10) **I musei sono importanti come conservatori e comunicatori del patrimonio culturale dell'Europa e possono aiutare a promuovere una cittadinanza attiva e a rafforzare la lotta contro l'esclusione, fornendo una visione e una comprensione della storia e della diversità culturale europea.**
- (11) **Le popolazioni colpite da un'estrema povertà sono spesso sfavorite anche a livello culturale. Il miglioramento dell'accesso di massa alla cultura e al patrimonio culturale permette pertanto di lottare contro l'esclusione sociale.**
- (12) L'articolo 3 del trattato prevede che l'azione della Comunità a norma di tale articolo mira a eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.

Martedì 25 ottobre 2005

- (13) I programmi culturali Caleidoscopio, Arianna, Raffaello e Cultura 2000, istituiti rispettivamente dalle decisioni n. 719/96/CE⁽¹⁾, n. 2085/97/CE⁽²⁾, n. 2228/97/CE⁽³⁾ e n. 508/2000/CE⁽⁴⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, hanno segnato tappe positive nell'attuazione dell'azione comunitaria in materia culturale. È stata in tal modo acquisita un'esperienza considerevole, in particolare grazie alla valutazione dei suddetti programmi culturali. Occorre adesso razionalizzare e rafforzare l'azione culturale della Comunità basandosi sui risultati di tali valutazioni, sui risultati della consultazione di tutte le parti interessate e sui lavori delle istituzioni europee. Va dunque istituito un programma a tal fine.
- (14) Le istituzioni europee si sono pronunciate in diverse occasioni sull'azione culturale comunitaria e sulla rilevanza della cooperazione culturale, come risulta in particolare dalla risoluzione del Consiglio del 25 giugno 2002 su un nuovo piano di lavoro in materia di cooperazione europea nel settore della cultura⁽⁵⁾, dalla risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 recante attuazione del piano di lavoro in materia di cooperazione europea nel settore della cultura⁽⁶⁾, dalla risoluzione del Parlamento europeo del 5 settembre 2001 sulla cooperazione culturale nell'Unione europea⁽⁷⁾, dalla risoluzione del Parlamento europeo del 28 febbraio 2002 sull'attuazione del programma Cultura 2000⁽⁸⁾, dalla risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2002 sull'importanza e sul dinamismo del teatro e delle arti dello spettacolo nell'Europa allargata⁽⁹⁾ e **dalla risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2003 sulle industrie culturali⁽¹⁰⁾**, nonché dal parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2003 sulla proroga del programma Cultura 2000.
- (15) **Il Consiglio, nelle conclusioni del 16 novembre 2004 relative al piano di lavoro in materia di cultura (2005-2006), il Parlamento europeo, nella risoluzione del 4 settembre 2003 sulle industrie culturali, e il Comitato economico e sociale europeo, nel parere sulle industrie culturali in Europa del 28 gennaio 2004, hanno affermato la necessità di tenere maggiormente conto della specificità economica e sociale delle industrie culturali non audiovisive.**
- (16) Il Consiglio, nelle sue summenzionate risoluzioni, ha insistito sulla necessità di adottare a livello comunitario un approccio più coerente per quanto riguarda la cultura e sul fatto che il valore aggiunto europeo è un elemento essenziale e determinante nell'ambito della cooperazione europea in materia culturale, oltre che una condizione generale delle azioni della Comunità nel settore della cultura.
- (17) Per fare dello spazio culturale comune ai popoli dell'Europa una realtà, occorre promuovere **la preservazione e la conoscenza del patrimonio culturale di valenza europea**, la mobilità transnazionale degli operatori della cultura e incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e culturali nonché favorire il dialogo e gli scambi culturali.
- (18) Occorre pertanto promuovere una maggiore cooperazione tra gli operatori culturali incoraggiandoli a formare **reti di cooperazione pluriennale** che permettano di sviluppare attività in comune, sostenere azioni più mirate aventi un reale valore aggiunto europeo, appoggiare eventi culturali emblematici, sostenere organismi europei di cooperazione culturale e incoraggiare lavori d'analisi su temi scelti d'interesse europeo e attività di raccolta e diffusione dell'informazione **nonché azioni di valorizzazione** nel settore della cooperazione culturale.
- (19) In applicazione della decisione n. 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019⁽¹¹⁾, occorre prevedere un finanziamento significativo a favore di questa manifestazione, la quale gode di una grande visibilità presso gli Europei e contribuisce a rafforzare il senso d'appartenenza ad uno spazio culturale comune. Nel quadro della manifestazione, l'accento va posto sulla cooperazione culturale transeuropea.

⁽¹⁾ GU L 99 del 20.4.1996, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 291 del 24.10.1997, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 162 del 6.7.2002, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU C 13 del 18.1.2003, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 142.

⁽⁸⁾ GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 105.

⁽⁹⁾ GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 156.

⁽¹⁰⁾ **GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 459.**

⁽¹¹⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 1.

Martedì 25 ottobre 2005

- (20) Occorre sostenere il funzionamento di organismi che operano a favore della cooperazione culturale europea e che svolgono pertanto il ruolo di «ambasciatori» della cultura europea, facendo tesoro dell'esperienza acquisita dall'Unione europea nell'ambito della decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della **cultura** ⁽¹⁾.
- (21) **Nello spirito dell'articolo 151, paragrafo 4, del trattato, l'azione della Comunità nel campo della cultura dovrebbe essere coerente e complementare rispetto alle altre** politiche, azioni e strumenti comunitari. **Particolare attenzione dovrebbe essere accordata all'interfaccia delle misure comunitarie nei settori della cultura e dell'istruzione, per far sì che i progetti che hanno carattere comune (per esempio un progetto per la formazione di giovani musicisti) siano ammissibili al sostegno attraverso misure comunitarie nel più appropriato dei due campi.**
- (22) **È necessario che l'Unione europea porti avanti una campagna di sensibilizzazione e di sostegno, a livello nazionale, europeo e internazionale, a favore della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione della diversità dei contenuti culturali e delle espressioni artistiche. L'Unione dovrebbe inoltre contribuire a far sì che la Convenzione non indebolisca i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali nel nome della cultura o delle tradizioni.**
- (23) È necessario che il programma, nel rispetto del principio della libertà d'espressione, contribuisca agli sforzi dell'Unione europea in materia di promozione dello sviluppo sostenibile e di lotta contro tutte le forme di discriminazione.
- (24) I paesi candidati all'Unione europea e i paesi EFTA membri dell'accordo SEE possono partecipare ai programmi comunitari conformemente agli accordi con essi conclusi.
- (25) Il Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2003 ha adottato «L'agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: progredire sulla via dell'integrazione europea», la quale prevede che i programmi comunitari dovrebbero essere aperti ai paesi del processo di stabilizzazione e di associazione in base ad accordi quadro stipulati tra la Comunità e tali paesi. Questi ultimi, in funzione di considerazioni di bilancio o di priorità politiche, devono potere partecipare al programma o beneficiare di una forma di cooperazione più limitata, sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da stabilire tra le parti interessate.
- (26) Il programma deve essere aperto anche alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano stipulato con la Comunità europea accordi comprendenti un aspetto culturale, secondo modalità da definire.
- (27) È opportuno istituire uno strumento unico di finanziamento e di programmazione per la cooperazione culturale, intitolato «**Programma cultura**» e valido per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.
- (28) **Esiste consenso generale che risorse di bilancio adeguate debbano essere devolute a questo strumento di finanziamento e di programmazione, al fine di raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissati.**
- (29) L'azione comunitaria è complementare rispetto alle azioni nazionali o regionali condotte nel settore della cooperazione culturale. Dato che gli obiettivi dell'azione prevista (**la preservazione della conoscenza del patrimonio culturale di valenza europea**, la mobilità transnazionale degli operatori culturali in Europa, la circolazione transnazionale delle opere d'arte e dei prodotti culturali ed artistici, il dialogo interculturale) non possono essere realizzati adeguatamente dagli Stati membri a causa del loro carattere transnazionale e possono dunque essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente decisione non eccede quanto necessario per raggiungere i suddetti obiettivi.
- (30) Per quanto riguarda l'attuazione del sostegno comunitario, occorre tener conto della natura specifica del settore culturale in Europa e, in particolare, fare in modo che le procedure amministrative e finanziarie siano semplificate il più possibile e adattate tanto agli obiettivi perseguiti quanto alle prassi e tendenze del settore culturale.

⁽¹⁾ GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40.

Martedì 25 ottobre 2005

- (31) *La portata della diversità culturale e linguistica in Europa implica che il sostegno dovrebbe essere attribuito alle traduzioni letterarie nelle lingue moderne; un siffatto sostegno dovrebbe essere esteso alla traduzione da testi latini e greci dell'antichità classica e del medioevo; si dovrebbe altresì tener conto delle caratteristiche specifiche della traduzione letteraria.*
- (32) Occorre garantire, nel quadro di una collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri, un monitoraggio ed una valutazione continui del presente programma per consentire adeguamenti, in particolare per quanto riguarda le priorità d'applicazione delle misure. La valutazione comprenderà una valutazione esterna effettuata da organismi indipendenti e imparziali.
- (33) *Le procedure di controllo e di valutazione del programma dovrebbero utilizzare obiettivi e indicatori specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e definiti nel tempo.*
- (34) Occorre attuare le misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi e per recuperare i fondi perduti e quelli versati o utilizzati indebitamente.
- (35) La presente decisione mira a stabilire, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato di cui al punto 33 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio⁽¹⁾.
- (36) Occorre adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽²⁾.
- (37) Occorre prevedere disposizioni transitorie per garantire che la transizione tra, da un canto, i programmi istituiti dalle decisioni n. 508/2000/CE e n. 792/2004/CE e, dall'altro, il programma istituito dalla presente decisione avvenga senza problemi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce il programma **Cultura, un** programma pluriennale unico per le azioni comunitarie nel settore della cultura, qui di seguito denominato «il programma».
2. Il programma è attuato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Dotazione finanziaria del programma

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è fissata a **600 milioni EUR**.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1. L'obiettivo generale del programma è quello di contribuire alla valorizzazione di uno spazio culturale comune agli Europei sviluppando la cooperazione culturale tra i creatori, gli operatori culturali e le istituzioni culturali dei paesi partecipanti al programma, al fine di favorire l'emergere di una cittadinanza europea.

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Martedì 25 ottobre 2005

2. Gli obiettivi specifici del programma sono:
 - a) **promuovere la tutela e la conoscenza del patrimonio culturale d'importanza europea;**
 - b) promuovere la mobilità transnazionale delle persone che lavorano nel settore culturale;
 - c) incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e culturali;
 - d) favorire il dialogo interculturale.

Articolo 4

Linee d'azione del programma

1. Gli obiettivi del programma sono perseguiti attuando le seguenti azioni, descritte nell'allegato:
 - a) Sostegno ad azioni culturali
 - **Le reti di cooperazione pluriennale**
 - Le azioni di cooperazione
 - Le azioni speciali.
 - b) Sostegno ad organismi attivi a livello europeo nel settore **culturale**.
 - c) Sostegno a lavori d'analisi e alla raccolta e diffusione dell'informazione **e delle attività di valorizzazione nei settori collegati alla cultura, quali la cooperazione culturale, il patrimonio culturale, la sinergia tra istruzione e cultura, la formazione avanzata per gli artisti e l'occupazione nel settore culturale.**
 - d) **Sostegno ad azioni connesse all'educazione musicale ed artistica che promuovono gli scambi di buone pratiche ed una cooperazione più stretta a livello europeo.**
2. Queste azioni sono condotte conformemente alle disposizioni di cui all'allegato.

Articolo 5

Disposizioni riguardanti i paesi terzi

1. Al programma possono partecipare anche i seguenti paesi:
 - i paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE;
 - i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione all'Unione europea, conformemente ai principi generali ed alle condizioni e modalità generali di partecipazione di tali paesi ai programmi comunitari stabilite, rispettivamente, nell'accordo quadro e nelle decisioni dei Consigli d'associazione;
 - i paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità definite con tali paesi in seguito agli accordi quadro da concludere per quanto riguarda la loro partecipazione ai programmi comunitari;
 - **i paesi rientranti nella politica europea di vicinato in conformità dei piani d'azione da elaborare.**

I paesi indicati nel presente paragrafo, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite e mediante stanziamenti supplementari, partecipano pienamente al programma.

La Commissione garantisce l'articolazione tra il programma e altre azioni comunitarie, in particolare nei settori dell'istruzione, della formazione professionale, della gioventù, dello sport, delle lingue, dell'inclusione sociale, della politica esterna dell'Unione, della lotta contro la discriminazione e della ricerca.

Martedì 25 ottobre 2005

2. Il programma è altresì aperto alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano concluso con la Comunità europea accordi d'associazione o di cooperazione contenenti clausole culturali, sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da definire.

I paesi dei Balcani occidentali di cui al paragrafo 1 che non desiderassero beneficiare di una piena partecipazione al programma, possono beneficiare di una cooperazione con il programma alle condizioni previste nel presente paragrafo.

Articolo 6

Cooperazione con le organizzazioni internazionali

Il programma permette la cooperazione con organizzazioni internazionali competenti nel settore della cultura, come l'Unesco o il Consiglio d'Europa, sulla base di contributi paritari e nel rispetto delle regole proprie a ciascuna istituzione o organizzazione per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 4.

Articolo 7

Complementarità con altri strumenti d'azione comunitari

La Commissione garantisce l'articolazione tra il programma e altri provvedimenti comunitari, in particolare **quelli presi per mezzo dei Fondi strutturali e** quelli riguardanti l'istruzione, la formazione professionale, la gioventù, lo sport, le lingue, l'inclusione sociale, la lotta contro **ogni forma di discriminazione** e la ricerca.

Articolo 8

Attuazione

1. La Commissione garantisce l'attuazione delle azioni comunitarie oggetto del presente programma, conformemente all'allegato.
2. I provvedimenti seguenti sono adottati in conformità della procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2:
 - a) il piano di lavoro annuale, comprese le priorità, nonché i criteri e le procedure di selezione;
 - b) il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma;
 - c) le misure di *monitoraggio* e di valutazione del programma.
3. Tutti gli altri provvedimenti necessari per l'attuazione della presente decisione sono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Articolo 9

Misure di trasparenza

1. **I criteri di selezione definiti dagli esperti, unitamente alla tabella di classificazione applicata, sono messi a disposizione di tutti gli operatori culturali.**
2. **Indipendentemente dal fatto che un operatore abbia ricevuto o meno una sovvenzione, i richiedenti hanno diritto a ricevere informazioni utili circa le motivazioni della decisione finale.**

Articolo 10

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Martedì 25 ottobre 2005

2. Qualora venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il rispetto dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
3. Qualora venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il rispetto dell'articolo 8 della stessa.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Punti di contatto Cultura

1. I punti di contatto Cultura, quali definiti al punto I.3.3 dell'allegato, operano come organi d'attuazione per la diffusione di informazioni sul programma a livello nazionale, salvo il rispetto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽¹⁾, qui di seguito denominato «il regolamento finanziario».
2. I punti di contatto Cultura devono possedere i seguenti requisiti:
 - disporre di personale sufficiente dotato sia di qualificazioni professionali attinenti alle loro funzioni, sia di qualificazioni linguistiche adeguate al lavoro in un ambiente di cooperazione internazionale;
 - disporre di infrastrutture adeguate, in particolare per quanto riguarda le attrezzature informatiche e i mezzi di comunicazione;
 - operare in un contesto amministrativo che permetta loro di adempiere correttamente i compiti ad essi affidati e di evitare conflitti d'interesse.

Articolo 12

Disposizioni finanziarie

1. A norma dell'articolo 176, secondo paragrafo, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio⁽²⁾, la Commissione può decidere, in funzione della natura delle azioni e delle caratteristiche dei beneficiari, se occorre esentare questi ultimi dalla verifica delle competenze e delle qualificazioni professionali necessarie per portare a termine l'azione o il programma di lavoro.
2. Gli aiuti finanziari assumeranno la forma di sovvenzioni a persone giuridiche. In alcuni casi potranno essere assegnate borse a persone fisiche conformemente all'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento finanziario. La Commissione può anche assegnare premi a persone fisiche o giuridiche per azioni o progetti attuati nel quadro del programma. Ai sensi dell'articolo 181 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e secondo la natura dell'azione, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari e/o l'applicazione di tabelle di costo unitario.
3. A norma dell'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, potranno essere sovvenzionate alcune attività specifiche delle Capitali europee della cultura designate ai sensi della decisione n. 1419/1999/CE.

Articolo 13

Contributo del programma ad altre politiche comunitarie

Il programma contribuisce al rafforzamento delle politiche trasversali della Comunità europea, in particolare:

- a) promovendo il principio fondamentale della libertà d'espressione;
- b) rafforzando un sentimento di cittadinanza europea e accrescendo la consapevolezza di un patrimonio culturale condiviso di valenza europea;**

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

Martedì 25 ottobre 2005

- c) sensibilizzando all'importanza di contribuire allo sviluppo sostenibile;
- d) **affermando l'importanza di un programma europeo di cooperazione culturale mirante a promuovere la comprensione reciproca, l'inclusione sociale e la tolleranza in seno all'Unione europea;**
- e) contribuendo a eliminare le discriminazioni basate sul sesso, sulla razza, sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni, sull'handicap, sull'età o sull'orientamento sessuale;
- f) **incoraggiando la consapevolezza culturale dei cittadini europei mediante il rafforzamento delle sinergie tra istruzione e cultura;**
- g) **promuovendo la diversità culturale e linguistica in tutte le sue forme in Europa.**

La coerenza e la complementarità tra il programma e le politiche comunitarie nel settore della cooperazione culturale con i paesi terzi saranno oggetto di un'attenzione particolare.

Articolo 14

Monitoraggio e valutazione

1. La Commissione garantisce un monitoraggio regolare del programma. I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono presi in considerazione in sede di attuazione del programma.

Il monitoraggio comprende in particolare la stesura delle relazioni di cui al *paragrafo 4*, lettere a) e c).

Gli obiettivi specifici **del programma potranno, sulla base dei risultati delle relazioni di monitoraggio, essere rivisti conformemente con la procedura fissata all'articolo 251 del trattato.**

2. La Commissione garantisce una valutazione regolare, esterna e indipendente del programma.

3. La valutazione del programma tiene conto degli obiettivi formulati nella presente decisione onde garantirne il conseguimento.

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale **europeo** ed al Comitato delle regioni:

- a) una relazione intermedia di valutazione, **esterna e indipendente**, riguardo ai risultati ottenuti e agli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma, al più tardi il 31 dicembre 2010;
- b) una comunicazione sulla continuazione del presente programma, al più tardi il 31 dicembre 2011;
- c) una relazione **esterna e indipendente** di valutazione a posteriori, al più tardi il 31 dicembre 2015.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

Per quanto riguarda le azioni avviate prima del 31 dicembre 2006 sulla base della decisione n. 508/2000/CE o della decisione n. 792/2004/CE, esse continueranno a essere gestite fino alla loro conclusione conformemente alle disposizioni di tali decisioni.

Il comitato previsto dall'articolo 5 della decisione n. 508/2000/CE è sostituito dal comitato di cui *all'articolo 10* della presente decisione.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente